REGOLAMENTO (CEE) N. 1479/83 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1983

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

Procedura

Nel novembre 1982 la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato dal Consiglio europeo della Federazione delle industrie chimiche (CEFIC), a nome dei produttori di solfato di rame che, insieme, coprono quasi l'intera produzione comunitaria. Gli stessi ricorrenti avevano precedentemente presentato una denuncia relativa alle importazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Iugoslavia, in seguito alle quale — dopo l'indagine della Commissione — era stato istituito con regolamento (CEE) n. 486/83 del Consiglio (3) un dazio antidumping definitivo. La seconda denuncia conteneva prove circa l'esistenza di pratiche di dumping, con conseguente grave pregiudizio, ritenute sufficienti a giustificare l'estensione della procedura alle importazioni del medesimo prodotto originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (4), la Commissione ha reso nota l'estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Iugoslavia, alle importazioni del medesimo prodotto originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica e ha avviato l'indagine.

La Commissione ha quindi informato ufficialmente gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati, nonché i ricorrenti, e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il proprio parere per iscritto e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione.

Tutti i produttori comunitari, gli esportatori cecoslovacchi e sovietici, nonché alcuni importatori hanno reso noto il proprio parere per iscritto. L'esportatore cecoslovacco e alcuni importatori del prodotto originario della Cecoslovacchia, avendo fatto richiesta, sono stati ascoltati dalla Commissione.

Hanno reso noto il proprio parere anche alcuni acquirenti comunitari, oltre ad alcune industrie trasformatrici.

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione preliminare e ha condotto indagini presso le sedi delle seguenti società :

M'Kechnie Chemicals Ltd, Widnes, Regno Unito
La Cornubia SA, Bordeaux, Francia
Norddeutsche Affinerie GmbH, Amburgo, Germania
Metallo Chimique NV, Beerse, Belgio
Manica Spa, Rovereto, Italia
Sobren Chemiehandel GmbH, Düsseldorf, Germania
Bayer AG, Leverkeusen, Germania.

La Commissione ha sollecitato e ricevuto relazioni scritte circostanziate da tutti i produttori comunitari ricorrenti e da numerosi importatori, procedendo quindi, ove necessario, a un controllo delle informazioni ivi contenute.

L'indagine sull'esistenza di un margine di dumping si riferiva al periodo gennaio-dicembre 1982.

Valore normale

Per accertare se le importazioni originarie della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica formavano oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questi paesi non sono a economia di mercato ; essa ha pertanto basato i propri calcoli sul valore normale in un paese a economia di mercato ; al riguardo i ricorrenti hanno proposto il mercato iugoslavo, dato che il valore normale era già stato accertato per il mercato suddetto nella procedura relativa alle importazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Iugoslavia ; tale proposta non ha incontrato opposizione.

La Commissione ha accertato che tra la Iugoslavia e i paesi esportatori i processi produttivi e la gamma di prodotti non differiscono in misura eccezionale.

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 55 del 2. 3. 1983, pag. 4.
(4) GU n. C 331 del 17. 12. 1982, pag. 2.

La Commissione ha quindi potuto convincersi che è ragionevole — anzi pare opportuno — determinare il valore normale in base al valore teorico calcolato nel caso della Iugoslavia e fissato nel regolamento (CEE) n. 486/83.

Prezzi all'esportazione

I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente corrisposti o richiesti per i prodotti venduti per essere esportati nella Comunità.

Confronto

Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto debito conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi ; il prodotto originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica, è di qualità leggermente inferiore e richiede quindi un'ulteriore lavorazione o il ricorso a un additivo per portarlo allo stesso livello qualitativo del prodotto iugoslavo o di quello comunitario. Sono stati inoltre considerati i costi supplementari per imballare e palettizzare i prodotti originari della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica, onde renderli paragonabili al prodotto iugoslavo al livello cif franco frontiera comunitaria, al quale sono stati effettuati tutti i confronti.

Poiché il valore normale è stato stabilito in dinari iugoslavi e i prezzi all'esportazione del solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica erano espressi in varie monete comunitarie, tutte le valute sono state convertite in ECU, onde poter procedere a un confronto, in base alla media dei tassi di cambio riscontrati durante il periodo di riferimento.

Margini

Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle esportazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

I margini variano secondo l'esportatore e lo Stato membro importatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori oggetto dell'indagine : Cecoslovacchia 43 % ; Unione Sovietica 43 %.

Pregiudizio

Quanto al pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping, e stando ai dati di cui dispone la Commissione, le importazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica sono salite da 5 900 t nel 1980 a 6 800 t nel 1982, mentre la quota di mercato dei paesi esportatori è passata dal 13 % al 17 % ; se a queste importazioni si sommano anche quelle iugoslave effettuate in dumping durante lo stesso periodo, allora si ottiene un aumento da 7 000 t a 12 100 t, con un incremento della rispettiva aliquota di mercato dal 15,4 % al 30,2 %.

I prodotti importati dalla Cecoslovacchia e dall'Unione Sovietica venivano rivenduti a prezzi inferiori, anche del 29 % e 34 % rispettivamente, a quelli praticati dai produttori comunitari durante il periodo d'indagine e non raggiungevano il livello necessario per coprire i costi dei produttori comunitari e lasciare un ragionevole margine di profitto.

A causa di queste importazioni di solfato di rame, e di quelle in dumping dalla Iugoslavia, la produzione comunitaria ha accusato un calo del 36 % tra il 1980 e il 1982, con ciò che ne consegue in termini di minore sfruttamento degli impianti ; nel periodo 1980-1982, le vendite nella Comunità sono diminuite del 20 % e l'aliquota di mercato è scesa dall'81 % al 64 %.

A causa dei prezzi inferiori praticati dagli esportatori in questione, i produttori della Comunità non hanno potuto spuntare sul mercato comunitario prezzi sufficienti per coprire i costi e lasciare un utile ragionevole.

La Commissione ha esaminato l'eventuale pregiudizio arrecato da altri fattori, ad esempio da una diminuzione dei consumi nella Comunità, concludendo tuttavia che, nonostante questo fenomeno, il volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati è costantemente aumentato, conquistando un'aliquota di mercato sempre maggiore, mentre, nel 1982, le importazioni originarie degli altri paesi terzi sono rimaste invariate rispetto al 1980.

Considerando quindi il notevole aumento delle importazioni in dumping e il livello dei loro prezzi di vendita nella Comunità, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica sono da ritenersi pregiudizievoli per l'industria comunitaria interessata.

Interessi della Comunità

Come ha sostenuto un rappresentante dell'industria di trasformazione del solfato di rame, eventuali provvedimenti di salvaguardia sarebbero contrari agli interessi della Comunità, rendendo tale industria meno competitiva, specialmente nei mercati di esportazione. Considerando le difficoltà particolarmente gravi in cui versa l'industria comunitaria e l'incidenza piuttosto scarsa di un rialzo dei prezzi sui costi dell'industria di trasformazione, la Commissione si è convinta della necessità di intervenire per tutelare gli interessi della Comunità. Per evitare un ulteriore pregiudizio nel corso della procedura, è opportuno istituire dazi antidumping provvisori.

Aliquota del dazio

Data l'entità del pregiudizio, l'aliquota del dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati in via provvisoria, ma sufficiente a eliminare il pregiudizio provocato.

Dopo aver confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi dei produttori comunitari, tenendo conto anche dei loro utili, con i costi dei singoli importatori e con le loro particolari condizioni di vendita — quanto meno di coloro per i quali si disponeva delle informazioni necessarie — la Commissione ha calcolato che, affinché il dazio serva a eliminare il pregiudizio, è necessaria un'aliquota del 15 % nei confronti delle importazioni cecoslovacche e del 17 % nei confronti di quelle sovietiche.

Occorre inoltre lasciare alle parti interessate un lasso di tempo per rendere noto il proprio parere e chiedere di essere ascoltate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di solfato di rame, di cui alla sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica.

2. L'importo del dazio è pari alle seguenti percentuali del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, al netto dal dazio :

a) 15 % per il solfato di rame originario della Cecoslovacchia ;
b) 17 % per il solfato di rame originario dell'Unione Sovietica.

I prezzi franco frontiera comunitaria sono considerati netti se le condizioni di vendita esigono il pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione e sono aumentati o ridotti dell'1 % per ogni mese in più o in meno nel termine di pagamento.

3. Al dazio si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi oppure fino all'approvazione di provvedimenti definitivi da parte del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1983.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente